

STATUTO "PHREN"

Titolo I Costituzione e scopi

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "PHREN", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in via **Dei Crispolti, n. 46** nel comune di **Roma** (RM). La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale o provinciale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni in sedi secondarie dell'associazione in Italia e all'estero che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

4. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo

"APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"PHREN APS"**.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento

giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'associazione esercita, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate all'art. 5 del D.Lgs.

117/2017 lettera:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g. formazione universitaria e post-universitaria;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'Associazione può, inoltre:

a. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

b. realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

c. esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. **La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.** Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai

sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Attività

1. Per svolgere le finalità elencate all'art. 5 punto 3, si prefigge di svolgere le seguenti attività nell'ambito del territorio nazionale con particolare riferimento alla sede di Roma e provincia:

a. in relazione alla lettera a):

- attraverso la promozione, il supporto e la tutela nei confronti di bambini e ragazzi con atipicità, bisogni specifici o che comunque versano in condizione di difficoltà e disagio sociale, con lo scopo di favorire il recupero o il loro mantenimento delle capacità psicofisiche residue, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare attraverso la realizzazione di strutture semi residenziali socio-assistenziali.

- fornendo sostegno alle famiglie per lo svolgimento delle incombenze burocratiche/amministrative e legali relative alla disabilità e /o invalidità del bambino, attraverso la messa a disposizione di figure professionali specializzate;

- promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale, attraverso seminari, pubblicazioni cartacee e social network;

- tutelare e difendere **presso le istituzioni pubbliche** e private i diritti delle famiglie all'interno delle quali sono presenti situazioni di disabilità o comunque di sofferenza e disagio fornendo assistenza legale/amministrativa e psicologica alle famiglie;

b. in relazione alla lettera b), attraverso la realizzazione di ambulatori polimedici e poliambulatori con diverse discipline mediche e diagnostiche orientati a garantire universali diritti di accesso dei cittadini all'assistenza appropriata, sia in termini di efficacia che di una riduzione dei tempi di attesa per vedersi assistito da uno specialista con l'obiettivo di aumentare la qualità dell'assistenza sanitaria e la qualità di vita, come tasselli di una rete di aiuto alla persona e alla famiglia più ampia e complessa.

c. in relazione alla lettera c):

- promuovendo il supporto e la tutela nei confronti di bambini e ragazzi con neurodiversità, bisogni educativi speciali (BES), disabilità intellettiva, plus dotazione o che comunque versano in condizione di difficoltà e disagio sociale, accompagnandoli verso l'autonomia nello studio, nello svolgimento di compiti e funzioni inerenti la vita quotidiana e favorendone la piena integrazione all'interno della vita sociale della comunità, intervenendo sia sulla diagnosi precoce che sulla promozione di laboratori di apprendimento specializzati e terapie individuali mirate, garantendo la presa in carico globale della famiglia e del bambino, attraverso un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), il quale segue come riferimento il modello bio-psico-sociale nell'ambito di centri ambulatoriali di riabilitazione per persone con disabilità realizzato da un team riabilitativo interprofessionale composto, a mero titolo di esempio, ma non in maniera esaustiva, da psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, neuropsicomotricisti, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, pediatri, osteopati, ematologi, genetisti, otorinolaringoiatri, ortopedici, medici dello sport,

nutrizionisti, odontoiatri, ortottici, terapeuti occupazionali, terapeuti ABA, educatori;

- fornendo aiuto e supporto **alle famiglie** all'interno delle quali vi sono situazioni di disabilità, invalidità o comunque di sofferenza e disagio psichico e fisico, al fine di superare le difficoltà in cui esse si trovano e migliorare la qualità della loro esistenza attraverso l'istituzione di **gruppi di ascolto** e di mutuo-aiuto, la consulenza e mediazione familiare nei confronti dei genitori, la formazione di gruppi di lavoro e l'organizzazione di incontri formativi a tema;

- tutelando e difendendo le famiglie, nei momenti di maggiore fragilità attraverso la collaborazione con diverse figure professionali a mero titolo di esempio, ma non in maniera esaustiva, quali medici, ostetrici, psicologi, specialisti dei disturbi del sonno e puericultrici per la promozione di corsi preparto ed assistenza all'allattamento, sostegno alla genitorialità nella fase post natale, sostegno emotivo e psicologico alla mamma al fine di contenere l'effetto "Baby Blues" e prevenire la depressione *post partum*, nonché la promozione e realizzazione di seminari, corsi

e attività affini finalizzati al sostegno della genitorialità;

d. in relazione alla lettera d):

- organizzando percorsi formativi, di durata triennale/quadriennale, rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente.

- attraverso la promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare in particolare il rispetto della diversità e, in generale, in relazione alle finalità istituzionali e alle attività svolte dall'Associazione;

e. in relazione alla lettera g), attraverso la produzione di un'**offerta formativa di corsi post laurea** anche online con particolare riferimento alla formazione e-learning. Tale modalità va incontro a molte esigenze diverse e dà la possibilità di seguire

in modalità online le lezioni da casa. L'offerta formativa ha lo scopo di far acquisire allo studente una preparazione professionale che gli dia un valore aggiunto nella ricerca del lavoro. **Il consiglio direttivo avrà cura di individuare e deliberare la tipologia dell'offerta formativa oltre alla seguente:**

- Corso Tutor Specializzato DSA, APC, ADHD;
- Corso di Formazione DSA e BES dalla Teoria alla Pratica.

f. in relazione alla lettera i):

- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, ludico-ricreative e sportivo per bambini e ragazzi sia con atipicità che non o che comunque versano in condizione di disagio e svantaggio, e per le loro famiglie, **quali, a mero titolo esemplificativo**, ma non esaustivo, asili, campi scuola, colonie ed altre attività estive, gite di istruzione, attività sportive in generale;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento dei volontari dell'Associazione, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative di carattere formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, corsi, laboratori ed

altre attività simili;

- utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- collaborare con, e sostenere, associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;

- creare reti e collaborazioni pro-attive con enti ed istituzioni pubbliche e private al fine di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, anche stipulando con esse rapporti contributivi e convenzionali;

- curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;

- promuovere, anche attraverso seminari, la **cultura**

della solidarietà, dell'accettazione delle diversità e delle atipicità come parte integrante della società e non come segregazione di gruppi di minoranza, valorizzando le abilità e le potenzialità dell'individuo in quanto tale e tutelando ad ogni livello la dignità della persona umana;

- promuovere, anche attraverso seminari, pubblicazioni e social network, la cultura della solidarietà, del rispetto e dell'accettazione dell'altro in quanto persona, indipendentemente da situazioni di disabilità, disturbi specifici di natura psicologica, psichiatrica, fisica o da fenomeni di esclusione sociale come bullismo, violenze fisiche o psicologiche;

- promuovere, attraverso seminari, pubblicazioni e social network, l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della disabilità in generale, sviluppando un linguaggio e una modalità più etica per descriverla;

- promuovere e realizzare eventi culturali per la socializzazione e l'inserimento nel gruppo dei pari quali, a mero titolo esemplificativo, corsi di lingua ed altre attività ludiche-ricreative, favorendo lo

sviluppo delle competenze linguistiche, motorie, sociali ed emotive;

g. In relazione alla lettera I):

- creare delle iniziative formative finalizzate **all'ampliamento o al consolidamento delle conoscenze insegnate durante le lezioni scolastiche e ad altri tipi di attività volte a promuovere diversi aspetti della formazione scolastica** a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi di lingue, corsi di informatica, corsi di programmazione, corsi di musica, corsi di letteratura, corsi di scienze, corsi di cucina, corsi finalizzati all'apprendimento delle tecniche di studio. Le stesse attività potranno essere svolte all'interno o all'esterno dell'ambiente scolastico sia attraverso la partecipazione ai bandi di concorso proposti dai vari istituti di ordine e grado sia in modalità indipendente.

h. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

i. promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva, favorendo

la formazione e il continuo aggiornamento dei propri volontari al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;

j. l'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;

k. l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

2. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può,

pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

3. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

ART. 7 - Ammissione ed esclusione

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si

impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

3. Sono ammesse domande di partecipazione all'associazione da parte di aspiranti soci minorenni, rappresentati da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

8. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a. recesso volontario, in qualsiasi momento, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b. per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

d. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

e. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

9. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante

apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'argomento dovrà essere posto all'ordine del giorno nella prima assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

10. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione

del minorenni all'elettorato passivo.

b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, solo se preventivamente autorizzata del presidente del Consiglio Direttivo;

d. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

d. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Titolo III - Norme sul volontariato

ART. 9 - Dei volontari e dell'attività del volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere

retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

ART. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);

Presidente;

Organo di Controllo (quando previsto).

Tutte le cariche sociali possono essere retribuite nei limiti dettati dal d.lgs. 117/2017, tenendo conto del quadro economico dell'associazione.

ART. 12 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci a seguito di delibera del Consiglio Direttivo mediante

avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione da fissare almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata entro 60 (sessanta) giorni:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno un quinto (1/5) dei soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita

in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

7. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 (una) delega

8. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11. E' previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera

visione a tutti i soci.

12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

1. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4. approvare il bilancio;

5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6. deliberare sull'esclusione degli associati in fase di ricorso;

7. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto ed è escluso dall'elettorato passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio a meno che l'Assemblea non stabilisca una diversa durata al momento della nomina.

3. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382

del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato

rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri,

sono compiti di quest'organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f. deliberare i compensi degli organi sociali;
- g. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

p. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

q. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

r. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri o soci il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 19 - Il Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei

terzi;

b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo

7. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

8. Il presidente può adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

9. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione

scritta al Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c. sopraggiunte cause di ineleggibilità e di decadenza e al conflitto di interessi degli amministratori, di cui **all'art. 16 comma 3** del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste **dall'art. 7** del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata

conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo V - Libri sociali e registri

ART. 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul

bilancio di esercizio

ART. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs.

117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;

proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7

D.Lgs. 117/2017;

rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56

comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

ogni altra entrata o provento compatibile con le

finalità dell'associazione e riconducibile alle

disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni

mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - Bilancio di esercizio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno

o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 27 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita

presso la sede dell'Associazione.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

3. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Titolo VII - Norme sul personale retribuito e associati

volontari

ART. 30 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo VIII - Disposizioni Transitorie e finali

ART. 32 - Disposizione transitoria

Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza. La nuova durata per la carica di Consigliere, prevista dall'art.16, comma 2 del presente Statuto, si applica a partire dal primo rinnovo di tali organi, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

F.TI - PIETRO LONGO

GIACCHERI CARLA

FEDERICA MICHELLE LONGO

LONGO MARIA

RICCARDO PIERO LONGO

PIETRINI SARA

MONIA TERZONI

GIUSEPPA SPADARO NOTAIO